



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1243

Istituzione del profilo professionale di assistente infermiere quale operatore di interesse sanitario di cui
alla legge 1° febbraio 2006, n. 43

Indice

1. DDL S. 1243 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 1243.....	4

1. DDL S. 1243 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1243

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)

Istituzione del profilo professionale di assistente infermiere quale operatore di interesse sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43

Iter

19 novembre 2024: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1243

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Massimo Garavaglia \(LSP-PSd'Az\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **24 settembre 2024**; annunciato nella seduta n. 223 del 24 settembre 2024.

Classificazione TESEO

INFERMIERI

[Articoli](#)

FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Artt.2, 4), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.2, 4), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 4), DIPLOMI E TITOLI DI STUDIO (Art.2), ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE (Art.3), COMPETENZA (Art.3), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.4)

Assegnazione

Assegnato alla [10ª Commissione permanente \(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in sede redigente il 19 novembre 2024. Annuncio nella seduta n. 242 del 19 novembre 2024.

Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Cultura, istruzione), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1243

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1243

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa del senatore **GARAVAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2024

Istituzione del profilo professionale di assistente infermiere quale operatore di interesse sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43

Onorevoli Senatori. - La quotidiana presenza dei volontari delle associazioni che assistono i malati in ospedale, ogni giorno evidenzia la cronica carenza di personale infermieristico, cioè di quelle figure fondamentali per l'assistenza diretta ai malati oncologici e non solo. A confermarlo sono inoltre le tante statistiche che riguardano i numeri di personale sanitario presente in ospedale.

Secondo i più recenti dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in Italia ci sono 6,3 infermieri ogni 1.000 abitanti, contro una media di 8,3 infermieri negli altri Paesi dell'Unione europea, quindi circa il 25 per cento in meno della media. Ma in realtà ogni mille abitanti ci sono 18 infermieri in Svizzera e Norvegia, 11 in Francia, 13 in Germania e 8,2 nel Regno Unito. Gli infermieri in Italia sono poco meno di 400.000, 270.000 nel Servizio sanitario nazionale, 80.000 in strutture private e 45.000 autonomi.

L'assistenza ospedaliera si è avvalsa di infermieri in circa 1.000 istituti di cura, di cui poco più della metà pubblici e gli altri privati accreditati.

I laureati in infermieristica sono circa 10.000 ogni anno. Si stima che i 10.000 pensionamenti annui raddoppieranno dal 2029. Inoltre quasi 30.000 infermieri italiani sono andati all'estero e ne continuiamo a perdere oltre 3.000 ogni anno.

Se però si vogliono coprire i 20.000 posti che ogni anno rimangono scoperti, servono altri 10.000 assistenti infermieri per arrivare a chiudere più puntualmente il fabbisogno. È quindi necessario colmare questa carenza cronica di personale infermieristico che costringe gli infermieri attualmente in servizio a turni spesso massacranti per coprire tutte le mansioni che gli vengono assegnate.

Va altresì ricordato che tra infermieri e medici vi è un rapporto di 1 a 1, quando secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e secondo quanto accade in altri Paesi europei, il rapporto è di 4 a 1. Secondo la Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche (FNOPI), servirebbero 63.500 infermieri in più, 27.000 al Nord, 13.000 al Centro e 23.500 al Sud e Isole. Secondo il *Censis* ne mancano 57.000. Secondo la Corte dei conti 65.000. In base al Piano nazionale di ripresa resilienza (PNRR), ne servirebbero poi almeno altri 20.000 per coprire la necessità degli infermieri di famiglia e degli infermieri di comunità.

Di converso, per colmare queste carenze di organico, finora si è fatto ricorso ad oltre 13.000 infermieri stranieri in servizio, a vario titolo, sul territorio nazionale, in molti casi senza iscrizione agli ordini e senza i dovuti controlli.

Altra considerazione da fare è quella che diminuiscono le domande di accesso ai corsi di laurea in scienze infermieristiche e in alcuni atenei, per la prima volta, non raggiungono nemmeno il numero di posti a bando. La riduzione media nel 2023 è del -10 per cento rispetto allo scorso anno accademico: -12,6 per cento al Nord, -15 per cento al Centro e -5,7 per cento al Sud.

Anche questo dato segnala che non tutti i giovani intendono proseguire gli studi universitari per almeno ulteriori 3 anni dopo i 5 anni del diploma, per poi andare a svolgere un ruolo ricoperto anche

da altre figure non laureate (soprattutto provenienti dall'estero).

Il disegno di legge in esame prevede quindi la definizione del profilo dell'assistente infermiere.

La legge 1° febbraio 2006, n. 43, ha completamente ridefinito il profilo delle professioni sanitarie, tra queste proprio quella dell'infermiere.

Oggi sono previste anche le figure degli operatori sociosanitari (OSS), che si affiancano a quella dell'infermiere laureato, ma manca proprio la figura intermedia dell'assistente infermiere, ossia di quella figura in possesso di un livello di competenze superiore a quello degli OSS (per diventare OSS è richiesto un diploma di terza media e un corso di 1000 ore teorico/pratico) e che non raggiunga quello degli infermieri laureati (diploma superiore più laurea triennale).

Quindi, con l'approvazione del presente disegno di legge, oltre agli infermieri con laurea triennale, ed eventuali successive specializzazioni, che dà diritto a uno sviluppo di carriera, di qualificazione e di responsabilità nonché di possibile accesso alle qualifiche dirigenziali, e oltre agli OSS, si prevede l'introduzione della figura dell'assistente infermiere, figura a cui tra l'altro possono ambire gli OSS, attraverso l'implementazione del loro percorso di studi.

La nuova figura professionale prende il nome di assistente infermiere, in quanto l'accesso alla figura dell'infermiere ormai prevede la laurea triennale o titoli equipollenti.

L'assistente infermiere è una figura professionale con una formazione che riprende quella degli infermieri del vecchio ordinamento, che avveniva presso le scuole per infermieri degli ospedali ma, a differenza di queste figure, per il conseguimento del titolo si prevede un percorso educativo completo che avviene nel triennio formativo finale delle scuole superiori e per il quale si riceve un diploma di scuola superiore.

Per questa ragione si propone anche di considerare il diploma di assistente infermiere alla stregua di un titolo di maturità superiore vero e proprio al fine di consentire al diplomato l'accesso a tutte le facoltà universitarie, posto che ogni ragazzo deve essere libero di sviluppare le proprie scelte e anche di modificarle nel corso della propria carriera di studi.

Vi saranno quindi tre figure professionali dedicate all'assistenza dei pazienti: gli infermieri, gli assistenti infermieri e gli operatori socio sanitari.

Con il presente disegno di legge si istituisce il profilo professionale di assistente infermiere quale operatore di interesse sanitario secondo la legge 1° febbraio 2006, n. 43 - in seguito perfezionata con decreto del Ministro della salute, in accordo con la Conferenza Stato-regioni, posto che la competenza in materia di salute è concorrente e spetta, dunque, al legislatore nazionale la delineazione di un quadro di riferimento.

Il disegno di legge si può considerare certamente in linea rispetto alle nuove esigenze disegnate dalla normativa legata al PNRR, in ordine ai futuri assetti della medicina territoriale e a quella degli enti ospedalieri, al fine di formare e introdurre nel Servizio sanitario nazionale un insieme di figure professionali dedicate a un'assistenza ai pazienti più capillare, di cui i cittadini sentono fortemente il bisogno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del profilo professionale dell'assistente infermiere)

1. È istituito il profilo professionale sanitario dell'assistente infermiere.
2. L'assistente infermiere si aggiunge alle altre figure professionali dell'area sanitaria già previste dalla normativa vigente, con un livello intermedio tra quello dell'infermiere e quello dell'operatore sociosanitario.

Art. 2.

(Formazione dell'assistente infermiere)

1. La formazione dell'assistente infermiere avviene nell'ambito delle scuole professionali per infermieri allo scopo istituite.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire le scuole professionali per assistente infermiere presso gli istituti ospedalieri.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la costituzione delle scuole professionali per assistenti infermieri, della durata complessiva di cinque anni, nonché i percorsi didattici, i piani di studio e i tirocini formativi delle scuole medesime.
4. Al percorso quinquennale della scuola professionale per assistenti infermieri si accede dopo il diploma di scuola secondaria di primo grado. Al triennio formativo finale si accede dopo avere terminato il biennio della scuola secondaria di secondo grado. Può altresì accedere al triennio formativo finale chi sia in possesso dell'attestato di qualifica di operatore sociosanitario.
5. Il diploma di scuola secondaria di secondo grado rilasciato dalla scuola professionale per assistente infermiere, dopo i cinque anni di studi secondari superiori ovvero dopo il triennio formativo finale, consente l'accesso a qualsiasi corso di laurea universitario.

Art. 3.

*(Funzioni svolte dall'assistente infermiere
e contesto operativo)*

1. L'assistente infermiere svolge tutte le funzioni infermieristiche di primo livello, è impiegato nell'assistenza ospedaliera, domiciliare e territoriale, nonché nelle strutture previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e collabora con le altre figure professionali, ferme restando le specifiche competenze.
2. L'assistente infermiere:
 - a) opera nel contesto di tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie in ambito ospedaliero, domiciliare, residenziale e semiresidenziale, negli istituti pubblici e privati *profit* e *non profit*;
 - b) collabora con le altre figure professionali nel campo dell'educazione alla salute, della epidemiologia e della prevenzione primaria;
 - c) ha il diritto a ricevere un aggiornamento professionale continuo con i relativi crediti formativi di educazione continua in medicina (ECM);
 - d) svolge compiti di tutorato con riconoscimento di crediti ECM.

Art. 4.

*(Elenco delle professioni
sanitarie non mediche)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute adotta con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un elenco che individui in maniera puntuale gli ambiti professionali, le funzioni e le mansioni di tutte le professioni sanitarie non mediche.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

